

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 18 ottobre 1972 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 2 dell'O.d.G.
 N. 45 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione".

L'anno millenovecentosettantadue il giorno diciotto del mese di ottobre
 alle ore 10,00, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli

vice presidenti i sigg.

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera sig. Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		sì
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	sì	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio		"
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Prof. dr. rag. Nicola <u>La prof. Nicola</u>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Sanstano prof. Giuseppe <u>Sanstano prof. Giuseppe</u>		sì	40) Rossi dr. Angelo		"
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schiardi prof. Giovanni	"	
20) Ficare dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		"	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	



A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge sulla autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione.

Da la parola al Presidente della Prima Commissione Consiliare Permanente, avv. Giovanni Margiotta.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse con l'organizzazione dei servizi regionali e l'avvio dell'attività istituzionale, il personale in servizio presso la Regione Puglia è autorizzato con effetto dal 1° aprile 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale sullo ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio.

Il Presidente informa che è stato presentato un emendamento a firma Abbadesse - Calvario: sostituire alle parole "1° aprile" le parole "1° novembre".

Messo ai voti è approvato con votazione palese all'unanimità. (Assenti i seguenti consiglieri: Andretta, Baldassarre, Borgia, Colamonaco, Cantatore, Fantasia, Finocchiaro, Monfredi, Romano, Romeo, Rotolo, Scamarcio, Tarricone).

Il Presidente pone ai voti l'intero articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

La liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente reso



ai sensi dell'art. 1, avverrà sulla base delle quote orarie in vigore presso gli Enti di provenienza del personale.

Messo ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese all'unanimità.

È stato presentato dai consiglieri Abbadessa - Calvario un articolo aggiuntivo 2 bis: "In considerazione delle condizioni eccezionali di lavoro e di governo, relative ai primi periodi di attività ed organizzazione regionale la Giunta può disporre la liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente prestato e richiesto dalla Amministrazione a partire dal 1° aprile 1972".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in £. 490.000.000, per l'esercizio 1972, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103, 154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che vengono comunque così variati:

Cap.	Stanziamiento	In diminuzione	In aumento	Ammontare risultante
4	69.000.000	---	---	69.000.000
11	370.000.000	171.350.000	---	198.650.000
49	4.952.140	---	4.948.750	9.900.890
103	15.310.000	---	15.310.000	30.620.000
154	7.806.250	---	7.806.250	15.612.500
178	35.000.000	---	35.000.000	70.000.000
211	8.500.000	---	8.500.000	17.000.000
212	39.460.000	---	39.460.000	78.920.000
244	1.725.000	---	1.725.000	3.450.000
270	57.000.000	---	57.000.000	114.000.000
271	1.600.000	---	1.600.000	3.200.000
	<u>610.353.390</u>	<u>171.350.000</u>	<u>171.350.000</u>	<u>610.353.390</u>



La presente legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Consigliere Laera avanza richiesta di dichiarazione di urgenza:

"La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto".

Messa ai voti, è approvata con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge sull'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione, nel testo che segue composto di n. 6 articoli:

Art. 1

Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse con l'organizzazione dei servizi regionali e l'avvio dell'attività istituzionale, il personale in servizio presso la Regione Puglia è autorizzato con effetto dal 1° novembre 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario



ed operaio.

Art. 2

La liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente reso ai sensi dell'art. 1, avverrà sulla base delle quote orarie in vigore presso gli Enti di provenienza del personale.

Art. 3

In considerazione delle condizioni eccezionali di lavoro e di governo, relative ai primi periodi di attività ed organizzazione regionale, la Giunta può disporre la liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente prestato e richiesto dalla Amministrazione a partire dal 1° aprile 1972.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in f. 490.000.000, per l'esercizio 1972, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103, 154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che vengono comunque così variati:

Cap.	Stanziamenco	In diminuzione	In aumento	Ammontare risultante
4	69.000.000	---	---	69.000.000
11	370.000.000	171.350.000	---	198.650.000
49	4.952.140	---	4.948.750	9.900.890
103	15.310.000	---	15.310.000	30.620.000
154	7.806.250	---	7.806.250	15.612.500
178	35.000.000	---	35.000.000	70.000.000
211	8.500.000	---	8.500.000	17.000.000
212	39.460.000	---	39.460.000	78.920.000
244	1.725.000	---	1.725.000	3.450.000
270	57.000.000	---	57.000.000	114.000.000
271	1.600.000	---	1.600.000	3.200.000
	610.353.390	171.350.000	171.350.000	610.353.390



Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 6

La presente legge verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

19 OTT. 1972

p. f. c.
(Dot) Proc. Pasquale Donvito

